

STATUTO

PIETRA D'ANGOLO S.R.L.- IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPANNORI LU VIA ROMANA 74

Numero REA: LU - 212642

Codice fiscale: 02280350469

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 64.851/9.953

STATUTO
DELLA "PIETRA D'ANGOLO S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDI – DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463, 2470 del Codice Civile e del D.Lgs. n. 112/2017 una Società a responsabilità limitata Impresa sociale con un unico socio, sotto la seguente denominazione "PIETRA D'ANGOLO S.R.L. – IMPRESA SOCIALE" società unipersonale.

Ai sensi dell'art. 2250 c.c., fintanto che la società impresa sociale avrà un unico socio, negli atti e nella corrispondenza verrà così indicata: "PIETRA D'ANGOLO s.r.l. – IMPRESA SOCIALE" società unipersonale.

Art. 2 (Sede)

La società impresa sociale ha sede in Capannori.

L'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spetta all'organo di amministrazione.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

Costituisce, pertanto, modifica dello statuto, la delibera di competenza dell'assemblea dei soci, con la quale viene trasferita la sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 (Durata)

La durata della società impresa sociale è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata senza scopo di lucro al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La Società, adeguandosi al disposto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 in materia di impresa sociale, integra la missione strategica del socio di riferimento Fraternita di Misericordia di Capannori Onlus con sede in Capannori, ente non lucrativo svolgendo in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale tra quelle di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/17 per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28

marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

n) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 lett. a) e b) dell'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017;

p) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

q) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

r) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

s) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, in questi settori di interesse generale la società potrà svolgere:

- la gestione di servizi di trasporto e di soccorso sanitario;

- la gestione di servizi di assistenza domiciliare con personale specializzato e di prelievo a domicilio, anche in convenzione di Enti pubblici, con personale infermieristico;
- la costituzione e la gestione di strutture residenziali, semiresidenziali e di servizi domiciliari per l'assistenza a persone anziane autosufficienti e non, e per persone diversamente abili o persone sole;
- la costituzione e la gestione di strutture residenziali, semiresidenziali e di servizi domiciliari per l'assistenza minori, nonché attività di animazione nei periodi non scolastici;
- la gestione di servizi di assistenza a persone in difficoltà, quali la distribuzione di vestiti, ma anche la realizzazione di mense a prezzo calmierato dove raccogliere alimenti e distribuirli anche cucinati, a persone con difficoltà economica e sociale;
- la gestione di nidi d'infanzia, asili nido e scuole materne, scuole elementari e medie primarie e secondarie;
- la gestione di strutture sanitarie per accertamenti specialistici, diagnostici e strumentali anche in forma di ricovero;
- la promozione di ricerca scientifica finalizzata allo sviluppo di metodi diagnostici e procedimenti terapeutici per il miglioramento della salute e della qualità di vita delle persone anziane;
- l'elaborazione di programmi di educazione e formazione professionale con riferimento agli ambiti istituzionali da attuare direttamente o in collaborazione con altri enti, in conformità con i programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM);
- la tutela della proprietà intellettuale dei risultati dell'attività di ricerca e la valorizzazione economica degli stessi al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinarsi alla ricerca ed alla qualificazione del personale;
- la sperimentazione e il monitoraggio di forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario e della ricerca biomedica;
- la composizione, la stampa e l'editoria di prodotti di editoria in genere, quali libri, riviste o pubblicazioni periodiche a carattere sociale;
- l'attività di addestramento e formazione permanente nei settori d'interesse istituzionale, nonché di formazione specialistica, in collaborazione con le Università ed altre Istituzioni nazionali ed internazionali;
- la diffusione in ambito nazionale ed internazionale delle conoscenze scientifiche acquisite attraverso le ricerche condotte;
- la tutela della proprietà intellettuale dei risultati dell'attività di ricerca e la valorizzazione economica degli stessi al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca e alla qualificazione del personale;
- la costituzione e la gestione di strutture residenziali e semiresidenziali e di servizi per l'assistenza a persone immigrate – rifugiati – richiedenti asilo;
- la realizzazione e la gestione di centri e strutture per attività sportive ai fini sociali;
- lo svolgimento di attività di agricoltura sociale e non e la manutenzione del verde;
- tutte le attività correlate e complementari a quelle precedenti e funzionali ad agevolarne lo svolgimento.

La società potrà compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto so-

ziale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico.

La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo; pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati ai sensi del successivo art. 18.

Si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ai fini del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati: a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Ai fini di cui al comma che precede, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione.

La situazione dei lavoratori di cui al comma che precede deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

La società può esercitare, a norme dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, purché non superino il 30% dei ricavi complessivi.

Art. 5 (Capitale sociale)

Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

I soggetti di cui all'art 4 comma 3 del D.Lgs. n. 112/17 non possono acquisire, neppure congiuntamente tra loro, il controllo della società.

Il capitale può essere aumentato sulla base delle norme di legge, quindi possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione ai sensi degli art. 2464 e ss., Codice Civile.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da esse possedute e nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che in nessun caso potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.

La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci

mediante raccomandata con A.R. o PEC; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al Registro imprese della decisione di aumento.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società impresa sociale. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa. Possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci o a maggioranza purché venga assicurato il diritto di recesso al socio assente, dissenziente o astenuto.

In caso di trasferimento di quota di capitale per atto tra vivi è riservato il diritto di prelazione agli altri soci a parità di prezzo, con l'intesa che, in caso di concorso di tutti o in parte degli altri soci nell'esercizio di tali diritto di prelazione, l'acquisto sarà effettuato dai concorrenti in proporzione alla quota da ciascuno posseduta. La prelazione dovrà essere esercitata entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle lettere raccomandate con ricevuta di ritorno o delle PEC relative all'offerta del socio cedente.

La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

TITOLO II SOCI – ASSEMBLEA – ORGANI SOCIETARI

Art. 6 (Soci)

A norma dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 112/2017, le modalità di ammissione ed esclusione dei soci e la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

A tal fine è attribuita all'istante la facoltà di investire l'assemblea dei soci sui provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione.

Hanno diritto di intervenire alle assemblee i titolari di quote regolarmente iscritti presso il registro delle imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio. Non è ammessa più di una delega per socio.

Art. 7 (Assemblea dei soci)

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, preso in conformità dalla legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, in territorio nazionale.

Art. 8 (Convocazione dell'assemblea)

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, PEC, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti.

La convocazione dell'assemblea deve altresì essere fatta quando ne è fatta richiesta ai sensi di legge.

Art. 9 (Funzionamento dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea stessa.

Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un Notaio.

Art. 10 (Quorum deliberative e materie riservate)

L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano salve, comunque, altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono certe specifiche maggioranze.

Sono riservate alla decisione dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'organo amministrativo nel rispetto di quanto previsto all'art. 11;
- c) la nomina dell'Organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti, ivi inclusi quelli che prevedono forme di coinvolgimento dei lavoratori della Società e dei destinatari delle sue attività;
- g) le materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 11 (Organo Amministrativo)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge, o un Direttore Generale.

L'Assemblea determina il numero dei Consiglieri, la durata nonché eventuali compensi nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del

D.Lgs. n. 112/2017.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione, assieme ad un consigliere che potrà sostituirlo in caso di suo impedimento, nella rappresentanza legale o nelle firme di atti, che saranno comunque disgiunte.

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

a) non trovarsi in una delle condizioni d'ineleggibilità o decadenza prevista dall'art. 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato;

c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria,

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.

d) possedere specifiche competenze maturate nell'ambito del volontariato, della gestione di servizi sociali, nell'amministrazione di enti ed associazioni senza fine di lucro.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dal comma precedente è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Gli amministratori

II. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore o direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto I) del presente articolo lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo precedente con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, da ultimo sostitutivo dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel punto II) di questo articolo.

La sospensione del direttore generale, nominato dagli amministratori, non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del punto II).

L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del punto II), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

III. Le cariche, comunque denominate, di amministratore e/o direttore generale sono ricoperte da persone di comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività dell'impresa sulla base di curriculum messo a disposizione dall'organo sociale che procede alla nomina.

IV. Il nominato a cariche, comunque denominate, di amministratore o direttore generale deve rispettare, coltivare e difendere il diritto alla salute di tutti i cittadini. Per questo sottoscrive all'atto della nomina apposita dichiarazione in cui si impegna:

- a) a praticare il principio fissato dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica ad assicurare che la responsabilità verso i cittadini prevalga sempre nei confronti di qualsiasi altra;
- b) a rispettare la persona, la sua dignità ed il suo diritto alla riservatezza e non discriminare mai nessuno per la sua razza, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche;
- c) ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti;
- d) a non aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione;
- e) a non accettare privilegi o favori che possano condizionare la sua autonomia o la sua credibilità professionale.

L'organo amministrativo dura in carica per tre anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio per iniziative preventivamente deliberate dall'organo amministrativo.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Art. 12 (Poteri dell'organo amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il preventivo parere favorevole dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli riservati per legge o per disposizione del presente statuto all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti di delega ai sensi di legge.

Art. 13 (Rappresentanza legale)

La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di suo impedimento, ad un

Consigliere a ciò delegato (come previsto dall'articolo 11).

L'organo amministrativo, nell'ambito della propria competenza, può nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, consiglieri delegati con apposita e limitata delega e direttori.

Art. 14 (Funzionamento dell'organo amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà sia nella sede sociale sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri o da un Consigliere delegato. La convocazione sarà fatta a cura del Presidente con comunicazione scritta almeno tre giorni liberi prima, da inviarsi al domicilio di ciascun consigliere con lettera raccomandata A/R, PEC, con fax o con mail o anche per raccomandata a mano.

Art. 15 (Validità delle deliberazioni del CdA)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole di tanti membri che rappresentano la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità avrà la prevalenza il voto del Presidente, fatta eccezione per il caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto di due membri.

E' ammessa la presenza a mezzo di video/audio conferenza, purchè venga garantita l'effettività della partecipazione dei consiglieri collegati da remoto.

Art. 16 (Organo di Controllo e revisione legale dei conti)

Fatto salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, i soci nominano l'organo di controllo interno che resta in carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio relativo al terzo esercizio, ed è rieleggibile.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previ-

sto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Anche ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per l'Organo Amministrativo dal presente Statuto.

TITOLO III BILANCIO D'ESERCIZIO E UTILI

Art. 17 (Bilancio annuale)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio redatto a norma di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Detta assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla sopraddeata chiusura qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge; in questi casi l'organo amministrativo segnala, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione.

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della società.

Art. 18 (Destinazione degli utili)

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Fatto salvo quanto indicato dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al presente articolo.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

TITOLO IV COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

Art. 19 (Coinvolgimento dei lavoratori)

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo

amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori potranno nominare un componente dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

TITOLO V TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 20 (Scioglimento e liquidazione)

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 18, è devoluto alla Fraternita di Misericordia di Capannori o ad Enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni con finalità analoghe alla stessa.

Art. 21 (Trasformazione, fusione e scissione)

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017 e dal D.M. 27/04/2018 n. 50/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22 (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosso da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero dovranno essere oggetto di tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Lucca, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss. del D.Lgs 5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Per quanto non previsto, si applicano, le disposizioni di Legge ed in particolare le disposizioni del D.Lgs. del 17/01/2003 n. 5.

Art. 23 (Norma di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F.to: Enrico Perna, Luca Nannini notaio

14 di 14